

Comune di Ceva (Cuneo)

Aggiornamento del catasto stradale comunale. Approvazione modifiche e nuova cartografia del piano toponomastico delle strade comunali urbane ed extra urbane.

- Il piano toponomastico delle strade Comunali Urbane ed Extraurbane attualmente vigente risale all'anno 1967 ed è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11.02.1967;
- il provvedimento di cui all'oggetto è indispensabile perché previsto dal nuovo codice della strada e perché si è riscontrata la necessità di andare a verificare le caratteristiche delle strade pubbliche che negli anni hanno mutato le loro condizioni e la loro funzionalità e, quindi, procedere, con una loro nuova riclassificazione;

Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore Tecnico, relativa a "Aggiornamento del catasto stradale comunale. Approvazione modifiche e nuova cartografia del piano toponomastico delle strade Comunali Urbane ed Extraurbane -Declassificazione e sdemanializzazione di alcune strade comunali e vicinali pubbliche ed inserimento di alcuni tratti di nuove strade comunali", allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la seguente documentazione, depositata agli atti e che sarà pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune e sul sito web del Comune;

a-Elenco strade Comunali;

b-Elenco strade Vicinali pubbliche;

c-Cartografia Strade Vicinali pubbliche Tav. n. 1;

d-Cartografia Strade Comunali Tav. n. 2;

Fatte proprie le motivazioni in essa contenute e ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della stessa;

Considerato che:

- la manutenzione delle strade è un costo a carico dell'ente e con la loro declassazione si ha un minor aggravio sulla pubblica amministrazione;

- la classificazione delle strade individuate nella proposta non comporta maggiori oneri di spesa a carico del bilancio del Comune, in quanto, di fatto su tali tratti stradali, di proprietà comunale, vengono già effettuati i servizi comunali quali lo sgombero neve, la raccolta rifiuti, il taglio dell'erba dal ciglio e periodicamente vengono effettuati i lavori di manutenzione del sedime;

Vista la Legge Regionale 21.11.1996 n. 86, con la quale sono delegate ai Comuni le funzioni di classificazione delle strade Comunali;

Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 " Nuovo codice della strada ";

Visto il D.P.R. 19.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Visto l'articolo 31 dello Statuto Comunale, comma 3, lettera b);

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Tecnico e del Settore Finanziario con precisazioni, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Ritenuto pertanto procedere in merito all'approvazione dell'aggiornamento del piano toponomastico delle strade comunali urbane ed extra urbane;

Con votazione espressa in forma palese che dà risultato unanime favorevole:

delibera

1) *Di approvare* la proposta del Responsabile del Settore Tecnico relativa all' "Aggiornamento del catasto stradale comunale. Approvazione modifiche e nuova cartografia del piano toponomastico delle strade Comunali Urbane ed Extraurbane - Declassificazione e sdemanializzazione di alcune strade comunali e vicinali pubbliche ed inserimento di alcuni tratti di nuove strade comunali";

2) *Di procedere*, pertanto, alla declassificazione e sdemanializzazione delle seguenti strade da Comunali e Vicinali pubbliche a strade “vicinali private”:

Strade Comunali:

- Tratto di strada dei Poggi Bertini (individuata sulla cartografia al n. 53-53a)
- Strada comunale di Malpotremo (individuata sulla cartografia al n. 57a-57b)
- Tratto di strada di Costa e Canile (individuata sulla cartografia al n. 61a-61b)
- Tratto di strada di Pratolungo (individuata sulla cartografia al n. 64b-64c)

Strade Vicinali:

- Tratto di strada vicinale vecchia del forte (individuata sulla cartografia al n. 2)
- Tratto di strada vicinale da S. Rocco a Ceva (individuata sulla cartografia al n. 11a-11b)
- Strada vicinale di Nucetto (individuata sulla cartografia al n. 12)
- Strada vicinale dei Rocchini (individuata sulla cartografia al n. 13)
- Strada vicinale di San Grato a Malpotremo (individuata sulla cartografia al n. 14)
- Tratto di strada vic. da Malpotremo alle Mollere (individuata sulla cartografia al n. 16)
- Strada vicinale della Stella (individuata sulla cartografia al n. 18)
- Strada vicinale della cascina Iemina (individuata sulla cartografia al n. 20) - Strada vicinale della cascina Musso (individuata sulla cartografia al n. 21) - Strada vicinale da Mombasiglio a Poggi Costa (individuata sulla cartografia al n. 23)
- Strada vicinale dei Gatteri (individuata sulla cartografia al n. 24)
- Strada vicinale di Mazzabò (individuata sulla cartografia al n. 35)
- Strada vicinale della Merea (individuata sulla cartografia al n. 36)
- Strada vicinale del Gorgo (individuata sulla cartografia al n. 37)
- Strada vicinale dei Terreni Rossi (individuata sulla cartografia al n. 38)
- Strada vicinale dell'asilo Dho e figlia Angiolina (individuata sulla cartografia al n.39)
- Tratto di strada del Matetto (individuata sulla cartografia al n.1a-1b)
- Strada vicinale dei Movinti (individuata sulla cartografia al n. 19)

3) *di provvedere* alla sdemanializzazione delle strade declassificate con deliberazioni di Giunta comunale n. 105 del 23.06.2001 e n. 168 del 06.12.2005;

4) *Di dare atto che:*

- dette strade resteranno estranee alla disciplina pubblicistica, risultando esclusivamente regolate da norme di diritto privato.
- la proprietà di dette strade apparterrà *jure condomini* ai proprietari dei fondi latitanti ed in consecuzione. Si tratta di una proprietà comune *pro indiviso* dei proprietari dei fondi serviti dalla strada, in regime di comunione incidentale. In tale ambito giuridico riconducibile alla disciplina privatistica del condominio ogni proprietario ha titolo ad usare la strada, esercitando il diritto di passaggio, *jure condomini e non jure servitutis.*(Parere Regione Piemonte 111/2008)

5) *Di inserire* nell’elenco delle strade comunali e classificare “comunali “ i seguenti tratti stradali:

Tratto di strada che va al depuratore (individuato sulla cartografia al n. 66A – 66B)

Strada comunale del P.I.P. (individuata sulla cartografia con il n.75)

Strada comunale dell'isola ecologica (individuata sulla cartografia con il n. 76)

6) *Di dare atto che* per tali tratti di strada ,il cui sedime stradale risulta nella disponibilità del Comune di Ceva a seguito della cessione della proprietà con accordi di cessione bonaria o atto pubblico nell’ambito delle opere di realizzazione delle stesse, sussiste la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale e della collettività . La loro classificazione a strade comunali non comporta nuovi e/o maggiori oneri di spesa a carico del bilancio comunale in quanto di fatto su detti tratti di strada vengono già effettuati i servizi comunali quali lo sgombero della neve, la raccolta dei rifiuti il taglio dell’erba dal ciglio e periodicamente vengono effettuati i vari lavori di manutenzione del sedime;

7) *Di dare altresì atto che* per quanto riguarda le strade vicinali pubbliche inserite nel piano, in relazione a quanto disposto dalla Legge 12-2-1958 n. 126, l'Ente rimane obbligato a garantire la compartecipazione alle spese manutentive e di custodia nella misura prevista dalla Legge, in relazione al maggiore o minore interesse pubblico rivestito dalla strada medesima ed in dipendenza dalla formazione dei previsti consorzi;

8) *Di demandare* al Responsabile del Settore Tecnico gli opportuni provvedimenti in merito conseguenti all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Toponomastico delle Strade Comunali Urbane ed Extraurbane;

9) *Di dare infine atto che:*

- ai sensi della Legge Regionale 21.11.1996, n. 86 art. 3 il presente provvedimento di classificazione e di declassificazione adottato e la documentazione depositata agli atti sarà pubblicata all'Albo pretorio Digitale, per quindici giorni consecutivi e che nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso il provvedimento medesimo. Sull'opposizione decide in via definitiva l'Organo Deliberante;

- del presente provvedimento sarà disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- il presente provvedimento avrà effetto a partire dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato a)

Oggetto: Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale della Città di Ceva

Aggiornamento del catasto stradale comunale. Approvazione modifiche e nuova cartografia del piano toponomastico delle strade Comunali Urbane ed Extraurbane - Declassificazione e sdemanializzazione di alcune strade comunali e vicinali pubbliche ed inserimento di alcuni tratti di nuove strade comunali”;

Richiamate la seguente normativa in materia:

- il Decreto Legislativo del 30.4.1992 n. 285 «Nuovo Codice della Strada» all'art. 2 dispone circa la “Definizione e classificazione delle strade”, dettando le caratteristiche delle varie tipologie di strada, in particolare, al comma 6, lettere c) e d), per le strade provinciali e comunali così come si evince dal seguente stralcio per estratto:

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si distinguono in:

A - Statali, ...

B. Regionali,

C. Provinciali,...

D. Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio intermodale con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali.

- in particolare il comma 7 dello stesso articolo dispone in ordine al declassamento delle strade statali e regionali:

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.”

- il Regolamento attuativo emanato con il D.P.R. del 16.12.92 n. 495, modificato dal D.P.R. 610/96. La classificazione è disciplinata in particolare dagli artt. 2, 3 e ss... In particolare, l'Art. 3 prescrive: 3. (art. 2 Cod. Str.) *Declassificazione delle strade*

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, il decreto di declassificazione è emanato, per le strade statali, dal Ministro dei lavori pubblici, e, negli altri casi, dal Presidente della regione, nel rispetto

delle competenze istituzionali degli enti proprietari delle strade.

2. La proposta di declassificazione viene deliberata, per le strade statali, dall'ANAS e, negli altri casi, dai competenti organi regionali e locali, sulla base di specifica relazione tecnica predisposta dal competente

Assessorato. La procedura di declassificazione è disciplinata dall'articolo 2, comma 4.

3. La sopravvenuta non rispondenza delle strade alle caratteristiche tecniche o costruttive, anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del codice, e agli scopi funzionali di cui al suddetto articolo 13, costituiscono ulteriori casi di declassificazione.

4. L'accertamento è avviato dagli uffici tecnici dell'assessorato competente, anche su segnalazione di cittadini o associazioni di utenti della strada.

5. I provvedimenti di declassificazione sono trasmessi, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.

6. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale

- La competenza regionale sulla nuova classificazione amministrativa della viabilità, consegue dall'attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 che ha conferito alle regioni e agli enti locali anche funzioni e competenze in materia di trasporti e viabilità;

- la Regione Piemonte ha provveduto a stabilire le norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico con la legge regionale n. 86 del 21.11.1996. In particolare gli artt. 1 e 2 prescrivono:

Art. 1

Delega di funzioni

1. La classificazione e la declassificazione delle strade provinciali e comunali esistenti e di nuova costruzione assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" ⁽²⁾, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono delegate rispettivamente alle Province ed ai Comuni.

2. Le Province ed i Comuni nell'esercizio della delega adottano i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, aventi le caratteristiche di strade provinciali e comunali ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992.

3. Ai fini della presente legge le strade vicinali di uso pubblico sono assimilate alle strade comunali.

4. Le Province ed i Comuni sono altresì delegati ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. n. 285 del 1992.

5. Resta ferma la competenza della Regione per la classificazione e la declassificazione delle strade regionali ai sensi e secondo le procedure del D.Lgs. n. 285 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 360 del 1993 ⁽³⁾.

Art. 2

Direttive per l'esercizio della delega

1. Le Province e i Comuni provvedono alla classificazione e alla declassificazione delle strade provinciali e comunali secondo le procedure di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" ⁽⁴⁾.

2. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione di strade provinciali e comunali di interesse di più enti delegati sono adottati previa intesa tra gli stessi.

3. Il provvedimento di declassificazione dispone anche la nuova classificazione della strada ovvero determina la diversa destinazione del suolo stradale.

4. Nel caso in cui le Province e i Comuni non addivengano alle intese di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta di uno degli enti interessati, assegna un termine di sessanta giorni entro il quale spetta agli enti delegati provvedere. Trascorso inutilmente detto termine, alla classificazione provvede direttamente la Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro sessanta giorni.

- l'articolo 13 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (titolo II , capo I Della Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche),prevede:

1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico.....

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dall'entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione funzionale delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

.....

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.....

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati a istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

Rilevato che:

- il piano toponomastico delle strade Comunali Urbane ed Extraurbane attualmente vigente risale all'ano 1967 ed è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11.02.1967;

- nel corso degli anni precedenti, il Comune, con lo sviluppo urbanistico, ha adottato provvedimenti diretti a classificare comunali nuove strade, come da successivo elenco:

1) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 in data 19.04.1980 "inclusione nell'elenco delle strade comunali del tratto iniziale della strada vicinale dei Movinti in Località Villarello;

2) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 in data 30.10.1991 "comunalizzazione tratto di strada in località Villarello;

3) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 11.02.1977 inclusione di Via Filatoio nell'elenco delle strade Comunali;

4) Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 16.09.2002 precisazioni in merito alla comunalizzazione di Via del Filatoio;

5) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 in data 09.05.1989 comunalizzazione della strada consortile del Matetto;

6) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 in data 23.06.1984 avente per oggetto modifiche e precisazioni alla deliberazione C.C. n. 176 del 24.10.1983 sulle strade comunali di Via Prione, Str. del Cabanone, Str. Prione, Str. Vasca;

7) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 09.03.1984 di comunalizzazione strade di Pratulungo e Marogna;

8) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 09.03.1984 di comunalizzazione del tratto di strada che in Frazione Malpotremo collega la strada comunale per Perlo con la Borgata Voarini;

9) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 10.11.1973 di comunalizzazione delle strade vicinali di Via Lungo Tanaro (da Via della Repubblica a Corso IV Novembre) e della strada della Piana di Ceva (dalla Cappella di San Pietro al bivio cascine Sappa – Vignotto);

10) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del 24.10.1983 di comunalizzazione delle strade vicinali di Prione, Mollere e Via Polveriera.

-ha altresì adottato i seguenti provvedimenti diretti a declassificare alcune strade e precisamente:

1) Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 03.03.2001 con la quale è stato sdemanializzato un tratto della strada vicinale del Matetto;

2) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24.06.2002 con la quale sono stati alienati i tratti dismessi dell'ex sedime stradale della strada vicinali di Soraglia;

3) Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 in data 06.12.2005 con la quale si è provveduto alla declassificazione delle strade comunali esterne all'abitato e strade vicinali, includendole nell'elenco delle strade agricole interpoderali, senza procedere alla loro relativa sdemanializzazione.

- alle suindicate classificazioni e declassificazioni non è seguito un aggiornamento del Piano Toponomastico.

- l'Ufficio Tecnico del Comune di Ceva, con Determinazione del settore tecnico n. 363/551 in data 21.12.2009 ha affidato al professionista geom. Marco Gioannini l'incarico per l'aggiornamento del Piano Toponomastico delle strade urbane ed extraurbane, giacché indispensabile procedere secondo le direttive precitate di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 285/92. Il Tecnico incaricato, ha depositato agli atti di questo Comune, in data 25.05.2010 con nota prot. n. 5548, la documentazione richiesta a espletamento dell'incarico ricevuto;

- in concomitanza con il Tecnico incaricato, l'Ufficio Tecnico ha provveduto ad effettuare una serie di ricognizioni al fine di accertare la rispondenza di alcuni tracciati stradali di proprietà comunale, alle specifiche di sicurezza previste dalla normativa tecnica di settore approvata con DM 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade» modificato con Decreto 22 Aprile 2004;

Atteso che in base a detti accertamenti è risultato che una parte del patrimonio stradale comunale non risponde più ai requisiti di sicurezza e transitabilità che sono propri delle strade pubbliche di interesse locale, ovvero, che una parte di questi tracciati non rivestono più un interesse pubblico generale, ma locale, trattandosi ormai di percorsi in disuso, sostituiti da nuovi tracciati stradali;

- si tratta prevalentemente della viabilità "minore" la quale assume un interesse residuale per i soli residenti dei nuclei di case sparse; tracciati la cui conformazione non risponde minimamente ai requisiti normativi più elementari, come per l'ampiezza della carreggiata (sovente non pavimentata); l'assenza di cunette e banchine; l'assenza di segnaletica e barriere...;

- l'andamento di questi tracciati è disomogeneo per pendenze ed esposizione; la collocazione permette un accesso carrabile residuale ai soli mezzi agricoli anche a causa di restringimenti; in alcuni casi i percorsi individuati sono assimilabili al tratturo, ossia al tracciato in sterrato con esclusivo accesso pedonale; in alcuni casi il tracciato è andato completamente in disuso ed è scomparso;

Considerato che :

- l'appartenenza o meno di una strada al demanio pubblico si pone come condizione preliminare alla sua classificazione o declassificazione e il passaggio da una classe all'altra è ammissibile solo in quanto si tratti di strada pubblica ovvero appartenente al demanio dello Stato.

- per le strade “vicinali” permane un interesse pubblico tale da poterle comunque classificare come “vie vicinali pubbliche”, quando sussistono ancora per esse le seguenti condizioni di esercizio:

a) *il passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza a un gruppo territoriale;*

b) *la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale;*

c) *un titolo valido a sorreggere l'affermazione di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile”;*

- per dette viabilità, soggette ad uso pubblico, l'art. 51 del legge 20 marzo 1865 n. 2248, prescrive che la loro riparazione e conservazione “sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino e no contigue alle strade stesse ..”.

In tal senso si prevede che “il Municipio potrà essere tenuto ad una determinata quota di concorso nella spesa di riparazione delle strade vicinali più importanti (nei limiti compresi fra il 20 ed il 50%)” anche a seguito della formazione di consorzi (obbligatori), così come disposto dalle successive norme integrative approvate con D.Lg. 1-9-1918 n. 1446 e con la legge 12-2-1958 n. 126;

Tenuto conto che:

- l'articolo 3 della legge regionale n. 86 del 21.11.1996, in materia di classificazione delle strade prevede che:

Art. 3

Pubblicità e ricorso contro gli atti

1. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione adottati dagli enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Regione gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante.

3. Gli enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e di declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo 3, comma 5, del D.P.R. n. 495 del 1992.

5. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- l'atto di ‘classificazione/riclassificazione’ di una strada, adottato dall'organo comunale competente, per sua natura, non incide sulla proprietà del bene, ma semplicemente attua un'attività di mero accertamento (non avente natura costitutiva) della situazione in essere (rilevata, cioè, in termini di mero fatto, così come da T.A.R. Sardegna, 27 ottobre 1998, n. 1070)”;

- gli elenchi delle strade vicinali (che devono essere redatti obbligatoriamente), hanno efficacia giuridica probatoria sancita per tutti gli elenchi delle strade dall'art. 20, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. f”;

- la previsione dell'articolo 6, lettera D, ultimo capoverso del nuovo codice della strada (Decreto legislativo n. 285/1992) espressamente dispone che “ai fini del presente codice, le strade ‘vicinali’ sono assimilate alle strade comunali”, confermando che le suddette strade sono assoggettate alla normativa pubblicistica, e non al regime civilistico insito nella proprietà privata, da cui discende la competenza del Comune per l'esercizio dei poteri autorizzativi, di vigilanza, disciplina del traffico, divieti e limitazioni (in particolare, con riguardo alla circolazione nei centri abitati);

Ritenuto che:

- le seguenti strade comunali e vicinali pubbliche, gravate da uso pubblico non svolgono piu' alcuna funzione pubblica e, pertanto, essendo venuta meno la concreta idoneità di tali strade a soddisfare

le esigenze di pubblico interesse, occorra procedere alla loro declassificazione e contestualmente alla loro sdemanializzazione, realizzando il passaggio del bene dal demanio al patrimonio ai sensi dell'articolo 829 codice civile.

- per quanto riguarda la sdemanializzazione di pubbliche vie la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che sia sufficiente che risulti da atti univoci e concludenti e positivi della P.A. incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene a tale uso (C.d.S e Cassazione)

Si propone conseguentemente:

1) di declassificare e sdemanializzare le seguenti strade da comunali e vicinali pubbliche a strade "vicinali private" :

• *Strade Comunali:*

- Tratto di strada dei Poggi Bertini (individuata sulla cartografia al n. 53-53a)
- Strada comunale di Malpotremo (individuata sulla cartografia al n. 57a-57b)
- Tratto di strada di Costa e Canile (individuata sulla cartografia al n. 61a-61b)
- Tratto di strada di Pratolungo (individuata sulla cartografia al n. 64b-64c)

• *Strade Vicinali :*

- Tratto di strada vicinale vecchia del forte (individuata sulla cartografia al n.2)
- Tratto di strada vicinale da S.Rocco a Ceva (individuata sulla cartografia al n. 11a-11b)
- Strada vicinale di Nucetto (individuata sulla cartografia al n. 12)
- Strada vicinale dei Rocchini (individuata sulla cartografia al n. 13)
- Strada vicinale di San Grato a Malpotremo (individuata sulla cartografia al n. 14)
- Tratto di strada vic. da Malpotremo alle Mollere (individuata sulla cartografia al n. 16)
- Strada vicinale della Stella (individuata sulla cartografia al n. 18)
- Strada vicinale della cascina Iemina (individuata sulla cartografia al n. 20) Strada vicinale della cascina Musso (individuata sulla cartografia al n. 21) Strada vicinale da Mombasiglio a Poggi Costa (individuata sulla cartografia al n. 23)
- Strada vicinale dei Gatteri (individuata sulla cartografia al n. 24)
- Strada vicinale di Mazzabò (individuata sulla cartografia al n. 35)
- Strada vicinale della Merea (individuata sulla cartografia al n. 36)
- Strada vicinale del Gorgo (individuata sulla cartografia al n. 37)
- Strada vicinale dei Terreni Rossi (individuata sulla cartografia al n. 38)
- Strada vicinale dell'asilo Dho e figlia Angiolina (individuata sulla cartografia al n. 39)
- Tratto di strada del Matetto (individuata sulla cartografia al n. 1a-1b)
- Strada vicinale dei Movinti (individuata sulla cartografia al n. 19)

2) di sdemanializzare le strade declassificate con deliberazioni di Giunta comunale n. 105 del 23.06.2001 e n. 168 del 06.12.2005;

Dette strade resteranno estranee alla disciplina pubblicistica, risultando esclusivamente regolate da norme di diritto privato.

La proprietà di dette strade apparterrà *jure condomini* ai proprietari dei fondi latitanti ed in consecuzione. Si tratta di una proprietà comune *pro indiviso* dei proprietari dei fondi serviti dalla strada, in regime di comunione incidentale. In tale ambito giuridico riconducibile alla disciplina privatistica del condominio ogni proprietario ha titolo ad usare la strada, esercitando il diritto di passaggio, *jure condomini e non jure servitutis.*(*Parere Regione Piemonte 111/2008*)

In secondo luogo, sempre a seguito degli accertamenti tecnici effettuati si propone per contro di inserire nell'elenco delle strade comunali e classificare "comunali" i seguenti tratti stradali:

Tratto di strada che va al depuratore (individuato sulla cartografia al n. 66A – 66B)

Strada comunale del P.I.P. (individuata sulla cartografia con il n.75)

Strada comunale dell'isola ecologica (individuata sulla cartografia con il n. 76

Per tali tratti di strada ,il cui sedime stradale risulta nella disponibilità del Comune di Ceva a seguito della cessione della proprietà con accordi di cessione bonaria o atto pubblico nell'ambito delle opere di realizzazione delle stesse, sussiste la concreta idoneità della strada a soddisfare

esigenze di interesse generale e della collettività . La loro classificazione a strade comunali non comporta nuovi e/o maggiori oneri di spesa a carico del bilancio comunale in quanto di fatto su detti tratti di strada vengono già effettuati i servizi comunali quali lo sgombero della neve, la raccolta dei rifiuti il taglio dell'erba dal ciglio e periodicamente vengono effettuati i vari lavori di manutenzione del sedime;

Si propone, infine, di approvare gli elaborati dell'aggiornamento del Piano Toponomastico delle Strade Comunali Urbane ed Extraurbane, depositati agli atti, così composti:

a-Elenco strade Comunali;

b-Elenco strade Vicinali pubbliche;

c-Cartografia Strade Vicinali pubbliche Tav. n. 1;

d-Cartografia Strade Comunali Tav. n. 2;

Ceva, lì 25.05.2011

Il Responsabile del Settore Tecnico
Demaria Osvaldo

Per Istruttoria
Bertino Massimo